



STATUTO

CONCENTUS MUSICALE VENETO APS

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata: "CONCENTUS MUSICALE VENETO APS" di seguito chiamata per brevità "CMV APS", con sede legale in via A. Diaz n. 131 a Meolo (VE) e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Possono essere costituite sedi secondarie o modificata la sede legale principale su delibera del Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell'Assemblea Straordinaria, senza che ciò comporti modifica statutaria, ma solo la comunicazione agli uffici competenti.

1.2 L'ordinamento interno di CMV APS è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 La durata di CMV APS è illimitata.

1.4 E' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.5 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2 - Finalità e attività

2.1 CMV APS non ha fini di lucro neppure indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione intende favorire in via esclusiva o principale una o più attività seguenti di interesse generale per il perseguimento dei suoi scopi: promuovere, sviluppare e diffondere la Cultura Musicale avvalendosi preferibilmente di artisti locali, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la realizzazione di iniziative e servizi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni dei propri associati.

2.2 CMV APS, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. i) dell'art.5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- promuovere, favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo la costituzione di gruppi di musica colta;

- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

- organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci.

2.3 CMV APS per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, CMV APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 CMV APS, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.3 - Criteri ammissione soci

3.1 Possono aderire a CMV APS tutte le persone fisiche, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione, con parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.2 CMV APS si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.3 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta anche verbale o con mezzo telematico, la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

3.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, se istituita, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, se istituita, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.4 - Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere da CMV APS dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di CMV APS.



L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con successiva ratifica dell'Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che può appellarsi entro 30 giorni all'Assemblea e ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.5 - Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale, dovuta;

e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

5.2 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.6 - Organi di CMV APS

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17);
- Organo di revisione (nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17)

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Art.7 - L'Assemblea degli Associati

7.1 L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta o con mezzo telematico. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di CMV APS in via ordinaria almeno una volta all'anno ed entro 4 mesi dall'anno successivo, per:

- l'approvazione del bilancio annuale, decorrente dal 1 Gennaio al 31 Dicembre;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'eventuale ammontare del contributo associativo annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

7.2 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione nonché per la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

7.3 L'Assemblea è convocata, almeno 8 giorni prima della riunione con l'avviso di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o altro mezzo telematico, spedita/divulgata al recapito, anche telematico, risultante dal libro degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con la quota associativa annuale, se deliberata. In seconda e nelle successive convocazioni, da effettuarsi almeno 12 ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti ed in regola con la quota associativa annuale, se deliberata. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea che nomina anche un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.4 È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell'assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, che svolgeranno il loro compito a titolo gratuito, resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati, qualora non si convochi per tempo l'apposita Assemblea.

Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione anche telematico, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri almeno 8 giorni prima della riunione. Può anche essere convocato da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di svolgere le attività esecutive relative all'Associazione; esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità di CMV APS; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta; predisporre il bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Deve inoltre predisporre il bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, eleggere il Presidente; nominare il Segretario; deliberare circa l'ammissione degli associati nel termine di 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta; escludere gli associati, rigettare la domanda di ammissione; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

9.1 Il Presidente di CMV APS è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute; è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. Può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti, firmare assegni, conferire eventuali deleghe di firma. È autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.2 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se non nominato, dall'associato più anziano di carica, fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento.

Art. 10 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Se nominato vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 12 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Patrimonio sociale:

13.1 Il patrimonio sociale di CMV APS è indivisibile e comprende:

- ricavi, rendite, proventi, donazioni e lasciti testamentari, contributi pubblici o privati, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni e proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts
- quote associative
- ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

CMV APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

13.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Art. 14 - Il bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 15 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 17 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 19 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

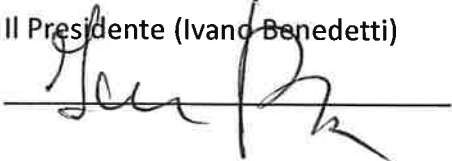
Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

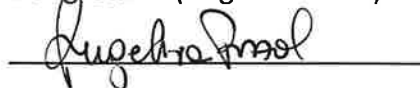
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto confermato e sottoscritto in Meolo ~~31~~ maggio 2024

Il Presidente (Ivano Benedetti)



Il Segretario (Angelisa Pizzol)



3 497 06/06/2024

0,00 **T5Z24L000497000WE**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5Z